

comune di
PRATO



COMUNE DI PRATO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, GRANDI OPERE, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE
U.O. RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO

Restauro del Bastione delle Forche




PROGETTO ESECUTIVO

COMMITENZA: Comune di Prato

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI: Roberto CAVERNI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, GRANDI OPERE, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE - Dirigente del servizio: Ing. Lorenzo FRASCONI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesco PROCOPIO

PROGETTO: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

CAPOGRUPPO
SPIRA
ENGINEERING



SPIRA S.r.l.

Servizi Progettazione Integrata per il Restauro Architettonico

Direttore Tecnico (Art.254 DPR 207/10) :

Ing. Massimo MARRANI - Ordine Ingegneri di Firenze n.1594

www.studiospira.it

PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
E DIREZIONE DEI LAVORI:
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Prof. Arch. Giuseppe CRUCIANI FABOZZI
Ing. Massimo MARRANI

MANDANTI:

PROGETTISTA E D.O. OPERE STRUTTURALI E DI CONSOLIDAMENTO:

Prof. Ing. Andrea VIGNOLI - Studio Tecnico Associato di Ingegneria
di Prof. Ing. Andrea VIGNOLI e Ing. Claudio CONSORTI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
AFFINAMENTO DEL RILIEVO, GRAFICA ED EDITING:

Arch. Alessandro PAGLIAI
Arch. Stefano BALDI

COLLABORATORI:

Arch. Sara MARRANI, Ing. Silvio SPADI, B. Arch. Christopher EVANS,
P.I. Alessio ALESSI, Dott. Agr. Marco CEI, Arch. Luca UGOLINI

Schema di contratto

SC

Questo progetto è stato realizzato da Spira srl nel rispetto delle regole stabilite dal proprio sistema di gestione qualità conforme ai requisiti ISO 9001/2008 valutato da BUREAU VERITAS Certification e coperto da certificato n°167233

DATA: Settembre 2012

Rev.:

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

ARTICOLO 1. (OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO).....	2
ARTICOLO 2. (AMMONTARE DELL'APPALTO).....	2
ARTICOLO 3. (NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO).....	3
ARTICOLO 4. (REQUISITI DI MATERIALI, COMPONENTI E IMPIANTI. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI)	4
ARTICOLO 5. (ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI)	5
ARTICOLO 6. (CATEGORIE DEI LAVORI).....	6
ARTICOLO 7. (LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA)	7
ARTICOLO 8. (LAVORI A CORPO).....	8
ARTICOLO 9. (CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - RITENUTE DI GARANZIA)	9
ARTICOLO 10. (MODALITÀ DI ESECUZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE)	11
ARTICOLO 11. (OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA).....	12
ARTICOLO 12. (DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO- FORNITURE IN OPERA)	14
ARTICOLO 13. (CONSEGNA DEI LAVORI).....	17
ARTICOLO 14. (ASSICURAZIONI).....	19
ARTICOLO 15. (PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI).....	20
ARTICOLO 16. (GESTIONE DEL CANTIERE - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE).....	21
ARTICOLO 17. (TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO)	24
ARTICOLO 18. (STRUTTURE E IMPIANTI)	25
ARTICOLO 19. (CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE).....	27
ARTICOLO 20. (CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI)	28
ARTICOLO 21. (PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE A MISURA)	31
ARTICOLO 22. (OMESSO).....	32
ARTICOLO 23. (LAVORI IN ECONOMIA)	32
ARTICOLO 24. (SOSPENSIONE DEI LAVORI PARZIALE O TOTALE)	33
ARTICOLO 25. (ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - GRATUITA MANUTENZIONE - COLLAUDO).....	35
ARTICOLO 26. (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI).....	37
ARTICOLO 27. (DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO)	38
ARTICOLO 28. (OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI).....	39
ARTICOLO 29. (SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI)	39

ALLEGATI

Allegato A : Elenco elaborati progettuali

Allegato B : Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori

Allegato C : Piano di sicurezza e di coordinamento

SCHEMA DI CONTRATTO

“SCHEMA DI CONTRATTO”
(Art. 43 - DPR 207/2010)

oooooooooooooooooooo

Articolo 1.

(Opere e forniture oggetto dell'appalto)

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione, nel Comune di Prato di tutti i lavori e forniture necessari per il restauro e consolidamento del Bastione delle Forche secondo quanto specificato nel presente “*schema di contratto*”, conforme ai disposti dell’art. 43, comma 1, del DPR n. 207/2010, al quale sono allegati i seguenti documenti, posti a base di gara, che ai sensi dell’art. 137 del DPR n. 207/2010 ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale, parte 1^a e parte 2^a;
- c) gli elaborati progettuali di cui all’**Allegato A**;
- d) la lista delle lavorazioni e forniture di cui all’**Allegato B**;
- e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del DLgs n. 163/2006, di cui all’**Allegato C**;

Articolo 2.

(Ammontare dell'appalto)

L'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta, da valutarsi in parte a misura, secondo quanto specificato al successivo articolo 7, e in parte a corpo, secondo quanto specificato al successivo articolo 8, ammonta ad € **1.250.000,00**, (€ unmilione duecentocinquantamila/00), comprensivi di € 126.000,00 (€ centoventiseimila/00) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed è così ripartito:

a	Importo complessivo dell'appalto	€ 1.250.000,00
b	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 126.000,00
c	Importo soggetto a ribasso	€ 1.124.000,00

Gli oneri relativi alla sicurezza **non sono soggetti a ribasso d’asta**, come disposto dall’art. 131 del DLgs n 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nel seguito chiamata semplicemente **Codice**.

Per quanto concerne i **lavori a misura**, la contabilizzazione e la liquidazione relative verranno effettuate in conformità di quanto specificato al successivo articolo 20, con l'applicazione dei prezzi dell'elenco di cui all’**Allegato B**, risultanti dall’offerta di prezzi unitari effettuata dall’aggiudicatario in sede di gara, secondo le precisazioni di cui al successivo articolo 21.

SCHEMA DI CONTRATTO

Per quanto concerne i **lavori a corpo**, la contabilizzazione e la liquidazione relative verranno effettuate mediante l'applicazione, in conformità di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 184 del DPR n. 207/2010, delle percentuali **convenzionali** di cui alla **Tabella A riportata al richiamato articolo 20** all'importo netto di aggiudicazione dei lavori del precedente **articolo 2**, risultante dall'offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della **lista, di valore non negoziale**, posta a base di gara.

Le percentuali **convenzionali** di cui alla suddetta Tabella A costituiscono la disaggregazione delle quantità dei *gruppi di lavorazioni omogenee* di cui all'art. 43, comma 6, del DPR n. 207/2010, riportati al successivo **art. 8**.

Articolo 3.

(Norme regolatrici dell'appalto)

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, **in particolare**, per quanto attiene agli aspetti procedurali:

- DLgs 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamata "**Codice**";
- regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006, nel prosieguo chiamato "**DPR n. 207/2010**";
- capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con DM 19/4/2000, n. 145, nel prosieguo chiamato "**DM n. 145/2000**";
- **decreto legislativo n 81 del 09/04/2008**
- Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici **D.M. 3 agosto 2000 n. 294**.
- la vigente normativa urbanistica, generale e particolareggiata, del Comune di Prato ;
- il Regolamento edilizio e di igiene del Comune di Prato .

Le funzioni di "**Responsabile unico del procedimento**" verranno svolte dall'arch. Francesco Procopio.

La composizione dell'**Ufficio della direzione dei lavori** di cui all'art. 147 del DPR n. 207/2010 verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del procedimento.

SCHEMA DI CONTRATTO

I componenti di detto Ufficio hanno libero accesso al cantiere per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, con il coordinamento e la supervisione del **Direttore dei lavori**, al quale soltanto compete l'emanazione degli ordini di servizio.

Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i **Direttori operativi**, che gli **Ispettori di cantiere**, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il **Direttore dei lavori** provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio.

Tali disposizioni temporanee, alle quali l'Appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti componenti dell'Ufficio della direzione dei lavori con iscrizione sul **giornale dei lavori** di cui all'art. 182 del DPR n. 207/2010 e la dizione "segue ordine di servizio" e dovranno essere controfirmate dal direttore del cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni in sua assenza.

Articolo 4.

(Requisiti di materiali, componenti e impianti. Modalità di esecuzione dei lavori)

Nell'esecuzione delle opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate **tutte le prescrizioni** legislative e regolamentari in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché - per quanto concerne descrizione, specifiche di prestazione e modalità di esecuzione di ogni singola lavorazione - tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente:

- nei Parte 1° e 2° del Capitolato speciale di appalto
- nelle specifiche tecniche e prestazionale delle opere impiantistiche;
- negli elaborati progettuali di cui all'**Allegato A**;
- negli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'**Allegato C** e nel piano operativo di sicurezza approvato dal direttore dei lavori;
- nelle descrizioni delle lavorazioni riportate nell'elenco prezzi di cui all'**Allegato B**, ove non contenute nei documenti sopra richiamati.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Amministrazione appaltante e Appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle situazioni localizzate, si fa riferimento ai disposti della normativa richiamata al precedente **art. 3**, nonché alle integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del presente *schema di contratto*, da convertire in **contratto** una volta completato dei dati risultanti dall'aggiudicazione e di quelli necessari ai fini della stipula, integrato dalle premesse dell'Ufficiale rogante relative alla verifica dei poteri, ricordando, comunque, la prevalenza dei disposti del **DM n. 145/2000** rispetto ad eventuali clausole difformi, come specificato al comma 2 dell'art. 1 dello stesso Decreto. .

SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 5.

(Ordine di prevalenza delle norme contrattuali)

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) **contratto** di appalto, costituito dal completamento, in sede di stipula, del presente **schema di contratto** dopo l'aggiudicazione;
- 3) le disposizioni del **Capo 1°**, relative all'indicazione delle lavorazioni da eseguire, alle quali esclusivamente sono da riferire quelle del Capo 2° per la individuazione del rispettivo livello qualitativo, con prevalenza, comunque, dei disposti del presente **schema di contratto**, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- 4) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: strutturali, impiantistici, funzionali e ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1÷50, elaborati 1÷100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la **prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva**;
- 5) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente reperibile nei documenti sopra richiamati.

Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal presente **schema di contratto** o indicati nel capitolato speciale d'appalto.

In tale eventualità, come precisato anche dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella sua determinazione n. 4 del 31 gennaio 2001 relativa alla cosiddetta "*cantierizzazione del progetto*", compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'appalto, di cui al precedente art. 3, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 191 del DM n. 207/2010.

Per quanto concerne la parte di lavori a corpo, si ribadisce che ai sensi dell'art.53 comma 4 del DLgs 163/2006: "**Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della quantità o della qualità della prestazione**".

SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 6.
(Categorie dei lavori)

Ai fini di quanto disposto dal **DLgs**, artt. 40 e 35, 36, 37 **n. 163/2006**, articoli 180, 107, 108, 109 e 92 del **DPR 220/2010** e dal **DPR n. 34/2000**, articoli 3, 4 i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nel capo 1° del c.s.a., nelle relazioni di calcolo e negli elaborati grafici progettuali, i cui requisiti e le cui prestazioni sono rilevabili dalle corrispondenti articolazioni del capo 2° dello stesso capitolato, per l'importo totale indicato al precedente **art. 2, al quale corrisponde la classifica III bis** sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie:

	carattere categoria	acronimo	Declaratoria	Importo €	Incid. %	
1	prevalente	OG2	Edifici soggetti a vincolo	1.233.171,89	98,654	

Categorie diverse dalla prevalente di importo <10% o di 150.000 € subappaltabili a scelta del concorrente, entro il 30% della categoria prevalente ma non scorporabili .						
2	diversa	OS30	Impianti elettrici	16.828,11	1,346	

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 207/2010, " *I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente*": in altri termini **la classifica** relativa alla categoria prevalente, ai fini della determinazione del limite del 30% subappaltabile, corrisponde a quella dell'importo totale dei lavori al netto dell'importo delle lavorazioni eseguite in associazione verticale e di quelle dichiarate scorporabili per le quali l'impresa dispone della qualificazione.

Sono implicitamente comprese, nell'importo a base d'asta e nei prezzi di cui all'**Allegato B** - da utilizzare anche per la contabilizzazione a misura di eventuali variazioni in più o in meno dei lavori a corpo qualora se ne manifesti l'esigenza in corso d'opera - tutte **le lavorazioni e le forniture accessorie** necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali, **quali** mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come sportelli e chiusini, formazione di sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili.

SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 7.

(Lavori da contabilizzare a misura)

Sono da contabilizzare a misura, con applicazione dei prezzi netti contrattuali di cui all'**Allegato B**, le lavorazioni di cui alla lettera d) del precedente **art. 2**, specificate nel **Capo 1°** del capitolato speciale d'appalto, per le quali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 9, del DPR n. 207/2010. non è stato possibile "individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità".

Ai fini di quanto disposto dall'art. 43, commi 7 e 8 del DPR n. 207/2010, si precisa che i lavori a misura sono aggregati in **due gruppi di lavorazioni omogenee**, comprendente tutte le lavorazioni delle categorie appresso specificate, di cui viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della stazione Appaltante di disporre le variazioni o addizioni di cui al all'art. 161 del DPR n. 207/2010, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei lavori può disporre, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del DLgs 163/2006, per risolvere aspetti di dettaglio, entro il limite del 10% in più o in meno, senza aumento dell'importo del contratto stipulato :

n.	Designazione dei gruppi di lavorazioni omogenee	Importo	%
	Lavori compresi nelle categorie OG2	€ 165.103,66	13,208
1	TOTALE BASE D'ASTA OPERE A MISURA	€ 165.103,66	13,208

Trattandosi di lavori a misura, non occorre procedere alla disaggregazione dei suddetti gruppi di lavorazioni omogenee, atteso che vanno contabilizzate le quantità effettive di tutte le lavorazioni eseguite, fermo restando che nel caso di variazioni di voci di lavoro che superino il 20% dell'importo del singolo gruppo sia attuerà il disposto del comma 13 dell'art. 161 del DPR 207/2010.

Sono da contabilizzare a misura anche:

- a) le **eventuali variazioni**, in più o in meno, **dei lavori a corpo**, redatte ai sensi dell'articolo all'art. 132 comma 1 del DLgs 163/2006, all'art 203 del DLgs 163/2006, quest'ultime nei limiti del 20%, o dell'art. 161 del DPR n. 207/2010;
- b) le eventuali variazioni di cui all'art 132 comma 1 del DLgs 163/2006 25, disposte dal Direttore dei lavori;
- c) le eventuali **varianti migliorative**, con un aumento di spesa non superiore al 5% dell'importo originario, di cui al secondo periodo dello stesso comma 1 e al comma 10 dell'art. 161 del DPR n. 207/2010, disposte con apposito ordine di servizio del Direttore dei lavori che riporti gli estremi della intervenuta approvazione da parte del Responsabile del procedimento,.

Ove si tratti di voci di lavoro non comprese nell'elenco prezzi contrattuale, qualora le

SCHEMA DI CONTRATTO

stesse voci siano rilevabili o assimilabili tra quelle dell'elenco regionale dei prezzi della Regione Toscana, provincia di Prato edizione 2012 e, solo per quei prezzi in questo non inseriti, del provveditorato alle opere pubbliche della Regione Toscana edizione 2011 adottati per la redazione del computo metrico estimativo, resta convenuto che, ove approvati secondo quanto disposto dall'art. 161, commi 9 o 10, del DPR n. 207/2010, i prezzi di detto elenco verranno utilizzati con applicazione dello stesso ribasso d'asta contrattuale: in assenza di tale riscontro si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi in conformità di quanto disposto dall'art. 163 del DPR n. 207/2010.

Nella eventualità di redazione di nuovi prezzi con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 32 del DPR n. 207/2010, le **spese generali** vanno calcolate nella misura del 15%.

Articolo 8. (Lavori a corpo)

Ad esclusione dei lavori da compensare a misura, di cui al precedente articolo 7, tutti gli ulteriori lavori rilevabili dagli elaborati grafici progettuali e dalle indicazioni del Capo 1° del capitolato speciale d'appalto, sono da compensare a corpo.

Sempre ai fini di quanto disposto dall'art. 43, commi 6 e 8 del DPR n. 207/2010 e di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del DLgs 163/2006, i lavori a corpo sono articolati nei seguenti **gruppi di lavorazioni omogenee**:

n.	Designazione dei gruppi di lavorazioni omogenee	Importo	%
1	Lavori compresi nelle categorie OG2 ,	1.068.068,23	85,446
	Lavori compresi nella categoria OS30 –impianti elettrici-	€ 16.828,11	1,346
	TOTALE BASE D'ASTA OPERE A CORPO	€ 1.038.884,32	86,792

Per la determinazione del corrispettivo maturato in occasione degli stati d'avanzamento, il Direttore dei lavori farà riferimento alle aliquote riportate nelle categorie disaggregate rilevabili dalla **Tabella A** riportata al successivo art. 20, lettera c), applicate, però, al totale netto di aggiudicazione dell'importo di cui alla lettera e) del precedente **art. 2**, utilizzando il disposto di cui all'art. 212 del DPR n. 207/2010 per la eventuale verifica dell'*ordine di grandezza* della percentuale eseguita, fermo restando che, come specifica l'art. 184 suddetto, il computo metrico estimativo non fa parte del contratto, per cui tale verifica non va effettuata in contraddittorio con l'impresa..

Si ritiene di dover ribadire quanto precisato all'art. 119, comma 5 dello stesso DPR n.

SCHEMA DI CONTRATTO

207/2010 in ordine al fatto che, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato per la determinazione del prezzo, ribasso od offerta di prezzi unitari, e da quanto rilevabile dal computo metrico posto in visione in sede di gara, **il prezzo offerto resta fisso e invariabile** in quanto riferito alla realizzazione dell'opera definita dagli elaborati grafici progettuali, dallo *schema di contratto* e dal capitolato speciale d'appalto, **come da dichiarazione che i concorrenti**, ai sensi del comma 5 sopra richiamato, **hanno avuto l'obbligo di presentare, pena inammissibilità**, in sede di gara.

Le aliquote percentuali sopra indicate e quelle ulteriormente disaggregate di cui alla tabella allegata al successivo **art. 20**, costituiscono pertanto **parametri convenzionali** da utilizzare per la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori eseguiti, ribadendo che ai sensi dell'art.53 comma 4 del DLgs 163/2006: **"Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della quantità o della qualità della prestazione"**.

Come specificato al successivo **art. 20**, le eventuali variazioni in più o in meno dei lavori a corpo verranno contabilizzate a misura con l'applicazione dei prezzi unitari contrattuali o, per le voci non esistenti procedendo come espressamente disposto al successivo **art. 21**.

Articolo 9.

(Cauzione provvisoria e definitiva - Ritenute di garanzia)

Con riferimento all'art. 75, del DLgs 163/2006, l'Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, con una **cauzione provvisoria** di € 25.000 (euro venticinquemila/00), pari al **2%** dell'importo a base d'asta, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, accompagnata dall'impegno del fidejussore a prestare, in sede di stipula del contratto, con riferimento all'art. 113, commi 1 e 2 del DLgs 163/2006, **una garanzia fidejussoria pari al 10%** dell'ammontare netto contrattuale eventualmente aumentato nella misura stabilita dal comma 1 dello stesso articolo 113, con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui al comma 2- dello stesso art. 113.

La fideiussione dovrà essere con sottoscrizione autenticata dal notaio che attesti i poteri del firmatario e contenere la clausola che il pagamento dovrà avvenire entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del DLgs 163/2006, **la garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata** in proporzione all'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Secondo quanto specificato dal sopra richiamato comma 3, lo svincolo è automatico, senza benestare del committente, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento ed entro tale limite, sulla base di copia autentica dello stato d'avanzamento o altro documento, quale registro di contabilità o relativo sommario o certificato di pagamento, in originale o in copia autentica.

Il residuo 25% dell'iniziale importo garantito permane fino alla data di emissione

SCHEMA DI CONTRATTO

del certificato di collaudo provvisorio ”

Della stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno, in conformità di quanto disposto dall'art. 123 del DPR n. 207/2010.

Come disposto dall'art. 4, comma 3, primo periodo, del DPR n. 207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50%**.

Il RUP acquisisce il documento unico di regolarità contributiva per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto disposto dal secondo periodo del richiamato art. 6, comma 3 lettera d del DPR n.207/2010.

Anche se non espressamente disposto dalla norma sopra richiamata, ad intervenuta stipula del contratto o in occasione della comunicazione relativa all'intervenuta emissione del primo certificato di pagamento, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare agli enti INPS, INAIL e Cassa Edile gli estremi del contratto: amministrazione appaltante, tipologia di intervento, categoria prevalente, localizzazione, importo a base d'asta, impresa aggiudicataria, data di stipula del contratto, termini contrattuali.

Ferma restando la facoltà di fare carico alla ritenuta di garanzia dello 0,50% per eventuali inadempienze, secondo quanto precisato dall'art. 4, comma 3, primo periodo, del DPR n. 207/2010, sopra richiamato, al relativo svincolo si provvede unitamente alla rata di saldo, soltanto dopo la presentazione dei DURC dell'appaltatore e di tutti i subappaltatori al Responsabile del procedimento e l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo.

Ad intervenuto accertamento della regolarità contributiva nei riguardi degli enti previdenziali e assicurativi, l'importo costituito dalla ritenuta suddetta confluisce nella rata di saldo che, trascorsi 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, va liquidata previa costituzione di garanzia fideiussoria, come disposto dal comma 2 dell'art. 235 del DPR n. 207/2010: garanzia da svincolare, come precisato al successivo **art. 20**, trascorsi 2 mesi dal collaudo definitivo, che interviene alla scadenza del biennio decorrente dalla data prevista per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 10.

(Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'Appaltatore)

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto al successivo articolo 11.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve **conferire mandato con rappresentanza** a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto e pertanto con il conseguente compito di ricevere e sottoscrivere gli ordini di servizio e le disposizioni temporanee ricevute in cantiere tramite giornale dei lavori in pendenza di ordine di servizio, nonché di sottoscrivere il registro di contabilità.

In ogni caso l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi.

Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti l'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre alle iniziative connesse all'osservanza della normativa sulla sicurezza precisata al successivo articolo 11, tutti gli ulteriori conseguenti oneri, con particolare riferimento:

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del **programma di esecuzione dei lavori** di cui al successivo art. 15 ;
- alla elaborazione di tutti gli eventuali **esecutivi di cantiere** che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;

SCHEMA DI CONTRATTO

- al deposito, presso lo sportello unico del Comune, degli elaborati relativi agli impianti di cui all'art. 110 del T.U. per l'edilizia, approvato con DPR n. 380/01, nonché gli elaborati relativi all'applicazione dei disposti di cui alla legge 9/1/91, n. 10e s.m e i., ai sensi dell'art. 125 dello stesso T.U. relativo al contenimento dei consumi energetici;
- alla tempestiva segnalazione al Direttore dei lavori di eventuali discordanze nella documentazione contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 5;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle **campionature**, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle **prove tecniche** di cui al successivo art. 18 ;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della specifica natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso da parte di terzi o di altre imprese, assicurando la sicurezza di lavoratori e di terzi ed evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di **trasporto a discariche autorizzate** del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, di cui ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 2, del DPR n. 207/2010 e pertanto del conseguente **obbligo di presentazione al Direttore dei lavori della documentazione attestante l'intervenuto deposito** in dette discariche dei quantitativi di materiali corrispondenti a quelli contabilizzati;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di **ripristino dello stato dei luoghi** interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Articolo 11.

(Osservanza delle norme sulla sicurezza)

In conformità di quanto disposto dall'art. 131 DLgs 163/2006 e dall' art 26 del D.lgs n. 81/2008, nonché dall'art. 151 del DPR n. 207/2010, l'Appaltatore è tenuto:

- 1) ad osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.lgs n. 81/2008, curando in particolare:
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso e definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d) la manutenzione e il controllo, preventivo e periodico, di impianti e dispositivi per eliminare difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito di materie e sostanze, in particolare se pericolose;

SCHEMA DI CONTRATTO

- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h) le interazioni tra attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- 2) a controllare il rispetto, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi di cui all'art. 94 dello stesso D.lgs n. 81/2008, per quanto concerne:
- a) l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III capo III del decreto legislativo n. 81/2006;
 - b) l'utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo III capo II del decreto legislativo n. 81/2006;
 - c) l'adeguamento alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza;
- 3) a rispettare gli obblighi dei datori di lavoro di cui all'art. 96 del D.lgs n. 81/2006, riguardanti:
- a) l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII allo stesso decreto relative ai servizi igienico assistenziali e ai posti di lavoro nei cantieri, sia all'interno che all'esterno dei locali;
 - b) la cura delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - c) la cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente, con recapito a discariche autorizzate;
 - d) assicurare l'accettazione e la gestione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza, nel caso di subappalti, da parte dei singoli datori di lavoro, sia pure con le eventuali modificazioni o integrazioni possono proposte al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e da questi approvate;
- 4) a rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs n. 81/2008 riguardanti:
- a) l'obbligo di fornire non solo a tutto il proprio personale impegnato nel cantiere, ma anche agli eventuali subappaltatori dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di emergenza relativi ai rispettivi ambienti di lavoro;
 - b) promuovere il coordinamento tra gli eventuali subappaltatori per l'adozione delle misure di sicurezza, assicurando la propria partecipazione per la relativa attuazione;
 - c) curare la reciproca informazione circa le misure di prevenzione e protezione, attuate o da adottare, per eliminare i rischi legati alla interferenza tra i lavoratori della diverse imprese.

In conformità di quanto disposto dall'art. 131 del DLgs n. 163/2006, comma 2, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e **comunque prima della consegna dei lavori**, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al **Coordinatore per l'esecuzione** eventuali proposte integrative del "*piano di sicurezza e di coordinamento*" di cui D.lgs n. 81/08 o, quando tale piano non sia previsto per l'intervento in oggetto, un "*piano di sicurezza sostitutivo*", nonché "*il piano operativo di sicurezza*" per quanto attiene alle proprie autonome scelte e relative responsabilità

SCHEMA DI CONTRATTO

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,

Nel caso di **consegna in via d'urgenza**, da effettuare in pendenza della stipula del contratto d'appalto, ma non prima della scadenza dei suddetti 30 giorni, la mancata presentazione delle proposte integrative e del piano operativo di sicurezza entro il termine disposto comporta il differimento della consegna dei lavori; in tale eventualità, analogamente a quanto disposto dall'art. 153, comma 7, del DPR n. 207/2010, la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in cantiere, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione di singole lavorazioni e l'allontanamento di imprese o lavoratori autonomi dal cantiere in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la proposta alla stazione appaltante di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 del DLgs n 81/2006.

Articolo 12.

(Disciplina del subappalto- Forniture in opera)

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del DLgs 163/2006, nonché delle disposizioni di cui all'art. 170, comma 1, del DPR n. 207/2010.

In relazione a tali disposti, la quota subappaltabile, come anticipato al precedente **art. 6**, non può essere superiore al **30% della categoria prevalente**, tenendo peraltro presente che, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 del DPR n. 207/2010, ove l'Appaltatore non possenga i requisiti relativi ad alcune o a tutte le categorie scorporabili, il 30% va riferito all'importo totale a base d'asta al netto dell'importo delle eventuali categorie scorporabili eseguite in associazione verticale o per le quali l'Appaltatore possenga i requisiti richiesti.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è altresì sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'Appaltatore all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, abbia indicato i lavori o le loro parti che intenda subappaltare o concedere in cottimo e, in particolare, di voler subappaltare, ad imprese in possesso della necessaria qualificazione, le **lavorazioni "con obbligo di qualificazione" che non possono essere eseguite direttamente dallo stesso Appaltatore** se privo del relativo requisito, ricordando che la eventuale relativa esecuzione in **associazione di tipo verticale** è consentita soltanto per lavorazioni appartenenti a **categorie diverse dalla prevalente** indicate nel bando di gara come **scorporabili**, secondo quanto specificato al precedente **art. 6**;
2. che l'Appaltatore provveda al **deposito del contratto di subappalto** presso la stazione appaltante almeno **venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relati-

SCHEMA DI CONTRATTO

ve lavorazioni;

3. che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso l'Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR n. 207/2010, in relazione alla categorie e classifiche di lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
5. che il **subappalto, ove consentito, non è frazionabile artificialmente.**

Per quanto concerne la documentazione di cui al precedente punto 3:

- a) ove si tratti di subappalti di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010 devono essere autodichiarati in carta libera nelle forme di cui agli articoli 47 e 48 del DPR n. 445/2000 con richiamo alle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto, fermo restando il loro accertamento da parte della stazione appaltante;
- b) per i subappalti di importo superiore a 150.000 euro la documentazione è costituita dall'attestazione SOA relativa alla categoria e alla classifica, comprendente anche:
 - a partire dal 1° gennaio 2005, per tutti i lavori di importo superiore alla classifica III del D.P.R. 207/2010, la disponibilità della certificazione relativa al possesso dell'intero "sistema qualità", rilasciata da soggetti come sopra accreditati. (certificato di qualità ISO)

Per quanto concerne la documentazione di cui al precedente punto 4, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria è sufficiente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. recante in calce la **dicitura di cui all'art. 9 del DPR n. 252/98**:

"Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma".

In caso di urgenza, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria è ammesso, ai sensi dell'art. 5 del citato DPR n. 252/98, il rilascio di **autocertificazione** in carta libera nelle forme di cui agli articoli 47 e 48 del DPR n. 445/2000 con richiamo alle sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso decreto, sempre con riserva di accertamento da parte della stazione appaltante.

Ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del richiamato art. 118 l'Appaltatore è tenuto ai seguenti ulteriori adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

6. poiché nel bando di gara l'amministrazione ha indicato che non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, **entro venti giorni** dalla data di ciascun paga-

SCHEMA DI CONTRATTO

mento effettuato nei suoi confronti, **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

7. dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con **ribasso non superiore al venti per cento**;
8. l'Appaltatore deve allegare alla copia autenticata del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, oltre alle certificazioni di cui al precedente punto 4, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

Ai sensi del comma 10 dello stesso art. 118 del DLgs 163/2006, *"l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto"*.

Ai sensi richiamato comma 10 dell'art. 118 del DLgs 163/2006: *"È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati."*

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto o di fornitura in opera, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o fornitrici da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate dalle stesse in conseguenza delle lavorazioni eseguite.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei lavori, anche attraverso l'Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto delle disposizioni relative al subappalto o alle forniture in opera, il Responsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la eliminazione dell'inadempienza.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, **qualora l'Appaltatore non abbia provveduto** alla eliminazione dell'inadempienza, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'Autorità competente, riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di proporre all'Amministrazione appaltante la risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che da indicare in apposita formale diffida, secondo quanto specificato al successivo articolo 26, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, **costituito dall'integrazione del presente schema** con le premesse di rito e con i dati risultanti dall'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore prende pertanto atto e presta il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'Appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere

SCHEMA DI CONTRATTO

della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di immissione nel possesso del cantiere da parte della nuova impresa aggiudicataria del completamento dell'appalto..

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore per l'esecuzione, di cui all'articolo 90 del D.lgs n. 81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo, riferendo tempestivamente al Responsabile del procedimento per le determinazioni di sua competenza.

Articolo 13.

(Consegna dei lavori)

Con riferimento a quanto precisato nel bando di gara, l'Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori **in via di urgenza**, in conformità di quanto previsto dall'articolo 153, comma 1, del DPR n. 207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

Nel caso di **consegna in via d'urgenza**, l'Appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza precisati al precedente **art. 11**.

In conformità di quanto disposto dall'art. 125, comma 4, del DPR n. 207/2010, **almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori** l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Appaltante copia della polizza di assicurazione di cui al successivo **art. 14**, punti 1) e 2), che copra i danni che possano derivare alla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti e che assicuri la stazione appaltante medesima nei riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Sempre **prima dell'inizio dei lavori** l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori – e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna – la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa edile, in conformità di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del DPCM n. 55/91.

In relazione a quanto disposto dall'art. 154, comma 6, del DPR n. 207/2010, **la consegna dei lavori può essere eseguita in più volte**, mediante successivi verbali di consegna parziale, non soltanto quando l'accertamento della situazione *ante operam* richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, tale eventualità sia progettualmente prevista in relazione alla particolare natura dell'intervento o qualora, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del procedimento, preso atto di quanto riferito al riguardo dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 155 dello stesso DPR n. 207/2010, ritenga opportuno disporre una **consegna parziale** in considerazione della natura, dell'importanza e della possibilità di tempestiva rimozione di tale impedimento.

SCHEMA DI CONTRATTO

La consegna parziale verrà comunque effettuata soltanto nel caso in cui l'impedimento sia compatibile con la facoltà dell'Appaltante, in caso di mancata rimozione dell'impedimento entro il termine più avanti specificato, di disporre una diminuzione dei lavori in misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale, da comunicare all'Appaltatore nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 comma 2 del DPR n. 207/2010.

Ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 6 dell'art. 154 del DPR n. 207/2010, qualora la consegna venga effettuata in più volte **per effetto del tempo richiesto per il rilievo** della situazione *ante operam* in relazione all'estensione delle aree o degli immobili, o per l'importanza dei mezzi d'opera da impiegare per tale rilievo, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Qualora, invece, la consegna parziale sia progettualmente prevista in relazione alla particolare natura dell'intervento o **in presenza di limitati impedimenti**, l'Appaltatore, in conformità di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 154 del DPR n. 207/2010 sopra richiamato, è tenuto a predisporre il programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 15 del presente capitolato in modo da **prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili** e ad indicare, nello stesso programma, la durata e l'importo delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

In tale eventualità la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella del verbale di consegna parziale, per cui, ove la **consegna definitiva** intervenga entro il termine massimo deducibile dal programma di esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario si procede alla sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 158 del DPR n. 207/2010 e, alla ripresa, il termine di ultimazione viene prorogato dei maggiori tempi tecnici necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione di cui sopra.

Per la sospensione dei lavori eventualmente così disposta, ove non ricorrano le cause stabilite dall'art. 159 del DPR n. 207/2010 e l'appaltatore abbia formulato riserve nei verbali di sospensione e di ripresa ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del DPR n. 207/2010, si applicano le disposizioni di cui all'art. 160 dello stesso decreto; qualora, invece, l'Appaltante ritenga di avvalersi della facoltà, sopra ricordata, di diminuzione dei lavori di cui all'art. 162, comma 1, del citato DPR n. 207/2010, l'intenzione di avvalersi di tale facoltà deve essere comunicata all'Appaltatore nei termini di cui al comma 2 dello stesso art. 162.

Ove i lavori da portare in aumento o diminuzione rientrino tra le opere da contabilizzare a corpo, il relativo importo va contabilizzato in detrazione a misura, mediante l'applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi netti contrattuali, **salvo accordo di ridefinizione di percentuali convenzionali**, effettuata senza riprendere in considerazione le quantità del computo metrico estimativo progettuale, non facente parte del contratto, e quindi con riferimento alle sole quantità oggetto della variazione: ridefinizione in apposita tabella da inserire nell'atto di sottomissione o aggiuntivo in sostituzione di quella riportata al successivo **art. 20** del presente *schema* e da sottoporre all'approvazione del com-

SCHEMA DI CONTRATTO

petente organo dell'Appaltante contestualmente alla perizia di variante..

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli 16 e 17 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 15, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato al successivo articolo 17, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, anche se parziale, eventualmente prorogati in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente *schema*.

Articolo 14.
(Assicurazioni)

Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, la stipula delle polizze riguardanti le assicurazioni appresso specificate, espressamente previste dagli artt. 125 e 126 del DPR n. 207/2010:

- 1) assicurazione che copra il danno per l'Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l'esecuzione dei lavori , con massimale pari ad € 3.000.000 (euro tremilioni/00) ;
- 2) assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, decorrente dalla data di consegna dei lavori fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione, con un massimale commisurato al 5% del massimale di cui al precedente punto 1), ma con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00 e pertanto di € 1000.000,00 (euro unmilione)

Le polizze di cui ai precedenti punti devono recare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere trasmesse all'Appaltante almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori .

SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 15.

(Programma di esecuzione dei lavori)

Esecuzione lavori

L'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori, entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti precisati al successivo **articolo 20** e di ultimazione dei lavori di cui al successivo **articolo 17**, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Il programma di esecuzione, da redigere con l'impiego della tecnica GANTT di programmazione lineare, deve riportare, oltre all'articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente previste, atte a documentare l'attendibilità della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi, dell'avanzamento dei lavori secondo le scadenze dei pagamenti specificate al successivo **art. 20**,

Resta contrattualmente stabilito che qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, ai soli fini della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore medesimo per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza nel caso di persistere della inadempienza.

Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura di 30 giorni lavorativi, come disposto dall'art. 40, comma 3 del DPR n. 207/2010.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento di cui ha acquisito conoscenza in occasione della visita ai luoghi effettuata ai fini della partecipazione all'appalto, nonché al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo **art. 20**;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, secondo quanto sopra specificato.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, **per cause non attribuibili** a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, fermo restando quanto specificato al successivo **art. 24** in ordine alle conseguenze delle sospensioni.

SCHEMA DI CONTRATTO

Qualora invece sospensioni o ritardi siano **attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore**, a anche nel caso di motivate richieste dell'Appaltatore medesimo, legate, ad esempio, a preventiva sottovalutazione dei tempi necessari per determinate lavorazioni, eventuali aggiornamenti del programma possono essere approvati dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità ai fini del recupero del ritardo e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Articolo 16.

(Gestione del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore)

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme nel DLgs 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Prato, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli 10, 13 e 14,, sono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura :

1. il rilievo plano-altimetrico e/o lo stato di consistenza delle aree e/o degli immobili *ante operam* secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;
2. l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, l'appaltatore ha l'onere del mantenimento in esercizio delle utenze e degli scoli che insistono nell'area di cantiere ivi comprese le eventuali modifiche di tracciato che si rendessero necessarie per mantenerne l'efficienza durante il corso dei lavori.
Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi al ripristino del collegamento delle suddette utenze e scoli alla nuova reti di smaltimento dei liquami.
3. **la presenza giornaliera continuativa del direttore di cantiere durante lo svolgimento dei lavori.**
4. l'affidamento della custodia del cantiere, diurna e notturna, a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della legge 13/9/1982, n. 646;
5. l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
6. la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese

SCHEMA DI CONTRATTO

- per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
7. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
 8. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
 9. Il reperimento fuori dell'area di cantiere di uno spazio da adibire a deposito dei materiali da reimpiegare dove verranno trasportati in attesa del ricollocamento in opera tutti i manufatti e/o i materiali che la direzione dei lavori riterrà di poter ricollocare in opera.
 10. l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
 11. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla direzione lavori;
 12. la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese, secondo quanto accertato e attestato in occasione della visita ai luoghi richiesta per la partecipazione all'appalto;
 13. l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento agli artt. 159 e 160 del DPR n. 207/2010 - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
 14. l'apprestamento di adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche, tra cui computer dotato di software di video scrittura e tabelle elettroniche, di modem, fax, sito e-mail, stampante laser;
 15. la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
 16. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico di cui al successivo **art.18**, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo;
 17. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo do-

SCHEMA DI CONTRATTO

ve devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto specificato al precedente **art.11**;

18. la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella con indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori ;
19. **la dettagliata documentazione fotografica dell'avanzamento dei lavori** secondo la cronologia delle fasi di cantiere, numerata, con l'individuazione del vano e della tipologia di intervento, data (realizzata con macchina reflex o digitali) da consegnare prima dell'emissione di ogni stato d'avanzamento lavori alla D.L. su supporto digitale e n° 2 stampe a colori;
20. la fornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano necessari per l'esecuzione delle prove di tenuta a caldo e , prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
21. I progressivo **aggiornamento del fascicolo** allegato al piano di sicurezza **e del piano di manutenzione**, ove previsto, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori, in relazione a materiali, componenti e impianti approvati, in conformità di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del DPR n. 207/2010 e come specificato al successivo **art.19**;
22. la eventuale fornitura di mano d'opera, provviste e mezzi d'opera in economia, secondo quanto disposto dal successivo **art.23**
23. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'**uso parziale o totale dei ponteggi** di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
24. **l'onere dell'allontanamento dei materiali** di risulta non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni e gli oneri di discarica necessari per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.
25. **Le spese occorrenti per la redazione della documentazione** e catalogazione degli elementi, prima di procedere alle operazioni di smontaggio, necessaria per il successivo ricollocamento in opera.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun

SCHEMA DI CONTRATTO

ulteriore compenso, i seguenti adempimenti :

26. la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/90 e successive modifiche e integrazioni da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge;
27. le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL e ai Vigili del Fuoco per gli ascensori o altri impianti;
28. la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;
29. la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Responsabile del procedimento, del certificati di agibilità delle opere;
30. la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
31. la consegna di tutta la documentazione relativa alle opere eseguite, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, completa degli aggiornamenti che si fossero resi necessari negli elaborati progettuali, nel fascicolo del fabbricato e nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate, conformi alle prescrizioni contrattuali ed approvate dal Direttore dei lavori, nonché alle eventuali varianti regolarmente autorizzate, in conformità di quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del DPR n. 207/2010;
32. la messa a disposizione di esperti per l'assistenza, alla consegna dell'opera ultimata, per il tempo necessario ad istruire gli incaricati dell'amministrazione usuaria per l'avvio e il regolare funzionamento degli impianti
33. l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;
34. la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

Articolo 17.

(Termini per la esecuzione dei lavori - Penali in caso di ritardo)

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre **365** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del richiamato **art. 15**:

SCHEMA DI CONTRATTO

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'eventuale elaborazione di eventuali esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori, in relazione a quanto precisato al precedente articolo 10;
- 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
- 5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente *schema di contratto*;
- 7) l'eventuale presentazione, ai sensi dell'art. 162 del DM n. 145/2000, di varianti migliorative, approvate o meno, compatibili con i disposti di cui all'articolo 132, primo comma, lettera b, del DLgs 163/2008;
- 8) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

In relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3, del DPR n. 207/2010, nel tempo contrattuale è compresa l'incidenza dei giorni per recupero avversità atmosferiche, nella misura di 30 giorni naturali consecutivi .

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento applica all'Appaltatore, a titolo di **penale**, a norma dell'art. 145, comma 3, del DPR n. 207/2010, una decurtazione sull'importo del conto finale pari allo **1,00 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

La eventuale penale complessiva non può comunque superare il limite del 10% dell'importo netto contrattuale; ai sensi dell'art. 145, comma 3 del DPR n. 207/2010, qualora il ritardo determini un superamento di tale limite, il Responsabile del procedimento è tenuto a promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'articolo 119 dello stesso decreto.

Articolo 18.

SCHEMA DI CONTRATTO

(Strutture e impianti)

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi particolari costruttivi e della loro integrale attuabilità, salvo il caso di errori progettuali non individuabili in sede di esame in sede di gara, da segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori per le necessarie verifiche in contraddittorio e l'eventuale interessamento del Responsabile del procedimento, nonché, ove necessario, del progettista ai sensi del disposto di cui alla lettera d) dell'art 25 della Legge;
- di avere constatato la congruità degli elaborati grafici e delle relazioni posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alle indicazioni relative ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, rispetto a quanto deducibile dalle indicazioni progettuali, grafiche e tecnico economiche, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 119 del DPR n. 207/2010, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;
- di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti suddetti, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere, tenendo presente quanto precisato al primo capoverso del precedente **art. 5**, in materia di eventuali **discordanze**.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori, secondo quanto già precisato al precedente **art. 10**.

Qualora si siano resi necessari, in corso d'opera, aggiornamenti o una integrazioni degli elaborati di strutture posti a base d'appalto regolarmente approvati, l'Appaltatore dovrà provvedere al relativo ulteriore deposito ai sensi della legge n.1086/1971 e, se in zona sismica, della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni; tali aggiornamenti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Il collaudo statico delle strutture, di cui alle leggi n.1086/1971 e n.64/74 verrà eseguito da ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi albi professionali, nominati dall'Appaltante, a carico del quale sono i relativi corrispettivi.

Sono invece a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o di-

SCHEMA DI CONTRATTO

pendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi comprese l'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori o dagli incaricati del collaudo statico o tecnico-amministrativo.

Articolo 19.

(Campionature e prove tecniche)

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 167 del DPR 207/2010 per quanto attiene "*accettazione, qualità ed impiego dei materiali*", costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 167, comma 8, dello stesso DPR 207/2010, le ulteriori prove ed analisi, che la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire la rispondenza a requisiti e prestazioni contrattualmente previsti di materiali o componenti proposti dall'Appaltatore.

Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito **verbale di prelievo** sottoscritto in contraddittorio con l'Appaltatore; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti .

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma , del DPR n. 207/2010, l'Appaltatore - in esito alle scelte di materiali e componenti dallo stesso autonomamente effettuate ed approvate dal Direttore dei lavori - è tenuto ad **aggiornare** le indicazioni degli elaborati progettuali, in particolare del **piano di manutenzione**, ove previsto, e del **fascicolo** di cui al comma 1 lettera b dell'art. 91 del D.lgs n. 81/2008, da consegnare alla stazione appaltante, a lavori ultimati, unitamente a certificazioni modalità d'uso e garanzie, per il relativo utilizzo all'atto di

SCHEMA DI CONTRATTO

eventuali lavori di manutenzione successivi sull'opera.

L'aggiornamento suddetto è opportuno che venga progressivamente effettuato in corso d'opera, in relazione a materiali, componenti e impianti proposti dall'Appaltatore e posti in opera dopo la rispettiva approvazione effettuata dal Direttore dei lavori, il quale, anche attraverso l'esame delle campionature presentate e delle prove di laboratorio effettuate, ne ha accertato la conformità alle prescrizioni contrattuali.

Articolo 20.

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori)

All'appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di **stati di avanzamento bimestrali** sui quali verrà applicata la ritenuta dello 0,05% a garanzia di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.

Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento provvederà, a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell'Appaltante per l'emissione, previo ricevimento di regolare fattura da parte dell'Appaltatore, del relativo mandato di pagamento.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:

- a) per quanto concerne gli **oneri relativi alla sicurezza**, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 del DLgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, applicando al relativo importo, di cui alla lettera b) del precedente **art. 2** fino a concorrenza, **le percentuali convenzionali** relative alle componenti costituite dalla disaggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee riportate nella seguente Tabella A;
- b) per quanto concerne le **opere a misura**, applicando alle quantità dei lavori di progressivamente eseguiti i prezzi unitari offerti in sede di gara al netto della sicurezza riportati nell'**Allegato B**;
- c) per quanto concerne i **lavori a corpo**, applicando **all'importo netto** di aggiudicazione dei lavori a corpo - determinato con l'applicazione, del ribasso d'asta determinato in sede di gara con l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del DPR n. 207/2010 - **le percentuali convenzionali** relative alle componenti costituite dalla disaggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee riportate nella seguente Tabella A, di ciascuna delle quali va contabilizzata, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quota parte proporzionale al lavoro eseguito, come disposto dall'art. 184 del DPR n. 207/2010.

SCHEMA DI CONTRATTO

Tabella A - LAVORI A CORPO					
ACRONIMO	DESIGNAZIONE GRUPPI LAVORAZIONI OMOGENEE	DISAGGREGAZIONE VARIE SPECIE DI LAVORO		INCID. %	INCID. % LAVOR. OMOG.
OG2	Opere architettoniche	Interventi di sistemazione del belvedere	Scavi e rinterrati	8,736%	
		Interventi di sistemazione del belvedere	Massetti, drenaggi e impermeabilizzazioni	2,422%	
		Interventi di sistemazione del belvedere	Pavimenti e rivestimenti	7,338%	
		Interventi di sistemazione del belvedere	Serramenti e opere da fabbro	5,073%	
		Scala esterna mura	Massetti, drenaggi e impermeabilizzazioni	0,035%	
		Scala esterna mura	Pavimenti e rivestimenti	0,185%	
		Scala esterna mura	Serramenti e opere da fabbro	0,159%	
		Scala accesso bastione	Massetti, drenaggi e impermeabilizzazioni	0,007%	
		Scala accesso bastione	Pavimenti e rivestimenti	1,336%	
		Scala accesso bastione	Intonaci e tinteggature	0,033%	
		Scala accesso bastione	Serramenti e opere da fabbro	0,465%	
		Smaltimento acque meteoriche del Bastione	Scavi e rinterrati	0,847%	
		Smaltimento acque meteoriche del Bastione	Tubazioni, pozzetti e chiusini	0,726%	
		Restauro murature bastione	Demolizioni, smontaggi e rimozioni	1,383%	
		Restauro murature bastione	Pavimenti e rivestimenti	0,155%	
		Restauro murature bastione	Intonaci e tinteggature	0,198%	
		Restauro murature bastione	Puliture, consolidamenti e restauri	17,916%	
		Restauro murature bastione	Finiture	0,092%	
		Restauro murature interne	Puliture, consolidamenti e restauri	8,322%	
		Impianti di illuminazione e sicurezza	Scavi e rinterrati	0,236%	
		Impianti di illuminazione e sicurezza	Tubazioni, pozzetti e chiusini	0,135%	
		Impianti di illuminazione e sicurezza	Opere in economia	0,131%	
	Opere strutturali	Scala esterna mura	Demolizioni, smontaggi e rimozioni	0,023%	
		Scala esterna mura	Scavi e rinterrati	0,934%	
		Scala esterna mura	Nuove realizzazioni	0,715%	
		Scala accesso bastione	Demolizioni, smontaggi e rimozioni	0,006%	
		Scala accesso bastione	Scavi e rinterrati	4,026%	
		Scala accesso bastione	Consolidamenti e messa in sicurezza	0,065%	
		Scala accesso bastione	Nuove realizzazioni	2,160%	
		Sostituzione di murature lesionate	Interventi murature	4,947%	

SCHEMA DI CONTRATTO

		Ricostruzione di brecce	Interventi murature	0,499%	
		Rifacimento e ricostruzione del paramento	Interventi murature	0,208%	
		Scavo per sostituzione murature	Scavi e rinterrì	5,814%	
		Taglio a forza per creazione aperture	Demolizioni, smontaggi e rimozioni	0,666%	
		Rimozione e rifacimento muratura	Demolizioni, smontaggi e rimozioni	0,111%	
		Rimozione e rifacimento muratura	Interventi murature	0,212%	
		Intervento edifici	Demolizioni, smontaggi e rimozioni	0,105%	
		Intervento edifici	Scavi e rinterrì	0,013%	
		Intervento edifici	Consolidamenti e messa in sicurezza	0,999%	
		Gabbionata	Scavi e rinterrì	2,581%	
		Gabbionata	Consolidamenti e messa in sicurezza	1,311%	
		Cordolo balaustra	Scavi e rinterrì	0,255%	
		Cordolo balaustra	Nuove realizzazioni	1,759%	
		Consolidamento strutture murarie	Consolidamenti e messa in sicurezza	1,595%	
		Creazione apertura scala	Demolizioni, smontaggi e rimozioni	0,194%	
		Creazione apertura scala	Nuove realizzazioni	1,640%	
		Palo illuminazione	Nuove realizzazioni	0,067%	
					86,835%
OS30	Impianti elettrici	Impianti illuminazione e sicurezza		1,551%	
					1,551%
OG2	Oneri della sicurezza	Apprestamenti		11,234%	
		Impianti di cantiere		0,045%	
		Mezzi e servizi di protezione collettiva		0,217%	
		Misure di coordinamento		0,118%	
					11,614%
	TOTALE LAVORI A CORPO				100,000%
		Importo lordo a corpo a base d'asta compreso i costi di sicurezza speciali			€ 1 084 896,34

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di

SCHEMA DI CONTRATTO

pagamento, anche se di importo minore di quello contrattualmente stabilito, solo dopo accertata e certificata dal Direttore dei lavori l'ultimazione dei lavori in esito a formale comunicazione dell'Appaltatore, come disposto dall'art. 199 del DPR n. 207/2010.

Al pagamento della eventuale rata di saldo, previa prestazione di garanzia fidejussoria, si provvederà entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 235, comma 2, del DPR n. 207/2010.

L'Appaltante procederà allo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 113, comma 5, del DLgs n. 163/2006 alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e allo svincolo della fideiussione relativa al saldo entro due mesi dall'assunzione del carattere definitivo del collaudo fermo restando la responsabilità biennale e decennale dell'Appaltatore.

Allo svincolo della garanzia fidejussoria prestata in sede di liquidazione del saldo si provvederà, trattandosi di intervento soggetto a collaudo provvisorio, non oltre novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto concerne la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si rinvia a quanto specificato al precedente **art. 9**.

Nel caso di **danni cagionati da forza maggiore**, si fa espresso riferimento all'art. 166 del DPR n. 207/2010, secondo il quale:

1. i danni devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di **cinque giorni** da quello del verificarsi del danno;
2. *“L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera”;*
3. *“Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere”;*
4. i lavori vanno interrotti soltanto per le parti interessate dal danno che richiedono accertamento;

Articolo 21.

(Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura)

Come anticipato al precedente articolo 20, **per la contabilizzazione delle opere a misura** i prezzi unitari da applicare sono quelli riportati nell'elenco che viene unito come **Allegato B**, offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza separatamente indicati dall'Appaltante e non soggetti a ribasso d'asta,

I prezzi unitari di tale elenco vanno **anche utilizzati, per eventuali varianti**, aumenti o diminuzioni **delle opere a corpo**, che vanno contabilizzate a misura, od anche nel caso in cui

SCHEMA DI CONTRATTO

dovessero trovare applicazione i disposti di cui al successivo articolo 27, relativo alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio .

Per quanto concerne la parte dei **lavori da contabilizzare a corpo**, salvo eventuali variazioni disposte dall'amministrazione appaltante il prezzo netto di aggiudicazione resta fisso e invariabile, ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21 comma 1, della Legge, **a prescindere dalle voci e dalle quantità riportate nel computo metrico** posto in visione ai sensi dell'art. 106, comma 2, del DPR n. 207/2010 o nella lista delle quantità posta a base di gara nel caso di offerta a prezzi unitari, in conformità di quanto espressamente previsto al comma 5 dell'art. 119 dello stesso DPR n. 207/2010 e indicato nel bando di gara .

Nel caso di variazioni in più o in meno di lavorazioni da contabilizzare a corpo o a misura, **ove nell'elenco contrattuale manchino voci di lavoro e relativi prezzi**, si procede secondo quanto già precisato al precedente **art. 7**.

In particolare, nel caso di assenza anche dal prezzario ufficiale di riferimento e di impossibilità di ragguaglio a prezzi di lavorazioni consimili compresi nel contratto, si procederà, in contraddittorio, alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art. 163 del DPR n. 207/2010:

- a) applicando alle rispettive quantità i " (...) costi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi", cioè i prezzi vigenti alla data in cui sono stati "concordati " i nuovi prezzi;
- b) aggiungendo una percentuale del 15 per cento per spese generali;
- c) aggiungendo all'importo complessivo così determinato una percentuale del 10 per cento per utile dell'Appaltatore.

Articolo 22.

(omesso)

Articolo 23.

(Lavori in economia)

L'Amministrazione appaltante si riserva di disporre, nel limite del quinto d'obbligo di cui all'art. 161 del DMP n. 207/2010 l'esecuzione di lavori in economia, da finanziare con l'apposito accantonamento previsto nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione medesima, nelle seguenti ipotesi e alle relative condizioni:

L'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderla, la eventuale fornitura di mano d'opera, provviste e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, orari e qualifiche per la mano d'opera e con specificazione delle quantità e dei costi per le provviste, da contabilizzare come disposto dagli articoli 186 e 187 del regolamento n. 207/2010 e da liquidare:

SCHEMA DI CONTRATTO

1. quanto alla mano d'opera, ai noli ed ai trasporti sulla base dei costi ufficiali **vigenti alla data della prestazione**, dedotti dal bollettino della Commissione regionale incaricata della determinazione della variazione dei prezzi per la Provincia di Prato, aumentati del 15 % per spese generali e successivamente del 10% per utile e con l'applicazione del ribasso d'asta limitatamente alla quota complessiva di spese generali ed utili;
2. quanto alle provviste e ai noli, sulla base delle fatture quietanzate, o, in difetto, sulla base dei costi rilevabili dal bollettino di cui detto in precedenza, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al trattino precedente;
3. nel caso di noli o trasporti con mezzi di proprietà dell'Appaltatore, il costo unitario da fatturare ai fini del pagamento con le modalità di cui al precedente punto 2, è quello rilevabile dal bollettino di cui detto in precedenza, o, in difetto, quello di mercato al netto del ribasso d'asta.

L'autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori in economia, è rilasciata secondo quanto disposto dall'art. 174 del DPR n. 207/2010:

- nel caso di lavori di cui all'articolo 88, comma 1, qualora il relativo importo trovi margine nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, l'autorizzazione è direttamente concessa dal Responsabile del procedimento;
- nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Nel caso di lavori d'urgenza o di somma urgenza e/o di necessità di maggiore spesa rispetto al preventivo redatto dal Direttore dei lavori, si procede secondo quanto disposto dagli articoli 175, 176 e 177 del DPR n. 207/2010, fermo restando che in nessun caso *"la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità."*

Articolo 24.

(Sospensione dei lavori parziale o totale)

Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 158, comma 7, del DPR n. 207/2010 .

SCHEMA DI CONTRATTO

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione viene differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale sospensione e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore, come disposto dall'art. 159, comma 7, del DPR n. 207/2010, fermo restando che **tale differimento non può essere inferiore** al numero di giorni che, secondo il programma di cui al precedente **art. 15**, erano previsti per l'esecuzione delle lavorazioni sospese.

Nel corso di eventuale sospensione totale il Direttore dei lavori svolge in cantiere le necessarie verifiche ed impartisce, ove occorra, le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 158 del DPR n. 207/2010, al fine di assicurare che nel cantiere siano presenti esclusivamente macchinari ed attrezzature fisse inamovibili e il personale saltuariamente necessario per la relativa manutenzione e la buona conservazione delle opere, ferma restando l'attività di guardiania per la custodia delle opere, il cui onere rientra nell'ambito delle spese generali.

Se le sospensioni sono dovute ad avverse **condizioni climatiche**, a **cause di forza maggiore**, o alle altre **circostanze speciali** di cui al primo comma dell'articolo 159 del DPR n. 207/2010, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità.

In tali eventualità, alla ripresa dei lavori, la scadenza contrattuale viene automaticamente protratta di un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione, incrementato dell'eventuale numero di giorni concessi nell'ipotesi di maggiori lavori, e l'impresa è tenuta ad aggiornare tempestivamente il programma di esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui le sospensioni siano state determinate dalle ragioni di **pubblico interesse o necessità** di cui all'art. 1158, comma 2 del DPR n. 207/2010, e qualora abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque, nel caso di termini contrattuali superiori a due anni, sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Ove le sospensioni per **pubblico interesse o necessità** abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e **l'Appaltatore**, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, **non abbia avanzato la richiesta** di poter recedere dal contratto, **non avrà diritto** ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto, fino ad eventuale sua successiva richiesta di recesso.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell'Appaltante o comunque ritenuta illegittima dall'Appaltatore, **le eventuali contestazioni** al riguardo dell'Appaltatore medesimo **devono essere iscritte, a pena di decadenza**, sia nei verbali di sospensione che di ripresa dei lavori, come disposto dall'art. 158, comma 8, del DPR n. 207/2010.

Nel caso di sospensioni, regolarmente contestate dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 158 sopra richiamato e riconosciute illegittime dall'Appaltante o a conclusione di contenzioso, si applicano i disposti di cui all'art. 160 del Dpr n. 207/2010.

SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 25.

(Ultimazione dei lavori – Conto finale - Gratuita manutenzione - Collaudo)

L'ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 199, comma 1, del DPR n. 207/2010 deve essere formalmente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, il quale, previa formale convocazione dell'Appaltatore medesimo, provvede ad effettuare il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito **certificato** sottoscritto anche dall'Appaltatore o da suo rappresentante ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.

Ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 199, comma 2, del DPR n. 207/2010, il Direttore dei lavori può rilasciare il certificato di ultimazione qualora accerti la mancata esecuzione di lavorazioni del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, assegnando formalmente, nello stesso certificato, il termine perentorio di 60 giorni per il relativo completamento e fissando la data per l'effettuazione dell'accertamento in contraddittorio dell'intervenuto adempimento, con la specificazione che la verbalizzazione del **mancato rispetto del termine** suddetto **comporta** automaticamente **l'inefficacia del certificato** di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto integrale completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile del procedimento all'Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.

Intervenuta l'ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori provvede a trasmettere al Sindaco del Comune, dove si sono svolti i lavori, perché venga effettuata, ai sensi dell'art. 218 del DPR n. 207/2010, la pubblicazione di un avviso contenente **l'invito per coloro i quali vantano crediti** verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a **sessanta giorni** le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall'art. 200, comma 1, del DPR n. 207/2010, unitamente a propria relazione e alla documentazione di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con o senza riserve e con le modalità e le conseguenze di cui all'articolo 201 del citato DPR n. 207/2010, entro 10 giorni dall'**invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto**, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Ove l'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine come sopra assegnato, o qualora lo firmi senza confermare le riserve iscritte nel registro di contabilità, *“il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”*, come espressamente dispone il comma 3 del ri-

SCHEMA DI CONTRATTO

chiamato **art. 201** del DPR n. 207/2010.

Il conto finale viene trasmesso, nei successivi 10 giorni, all'organo di collaudo a cura dello stesso Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale riservata, alla documentazione di cui all'art. 202 del richiamato DPR n. 207/2010, integrata dalla ulteriore documentazione di cui all'art. 217 dello stesso Decreto, nonché all'esito dell'avviso ai creditori di cui all'art. 189 del Decreto medesimo e alla dichiarazione di esistenza o meno di intervenuta **cessione dei crediti** .

Come disposto dal comma 2 dello stesso art. 202, *“nella relazione finale riservata, il Responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario”*.

Secondo il disposto del comma 4 del richiamato art. 217 del D.lgs n. 207/2010 fa carico all'organo di collaudo la responsabilità nel custodire la documentazione ricevuta, che va trasmessa in originale, ma il Responsabile del procedimento è tenuto a duplicarla prima della trasmissione e a custodirne copia conforme.

Le operazioni di collaudo, dovranno concludersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 28, comma 1, della Legge, salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'articolo 219 del DPR n. 207/2010.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 230 del DPR n. 207/2010, l'Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere o dei lavori, o loro parte, dopo la relativa ultimazione, prima che intervenga il collaudo provvisorio, alle condizioni in detto articolo specificate: facoltà esercitabile, in particolare, per la parti per le quali contrattualmente è stata stabilita l'ultimazione differenziata.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 141, comma 9 del DLgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera , mentre, per quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 141 e fermo restando quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il collaudo divenga definitivo.

Come già previsto al precedente articolo 16, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate, al fine della relativa utilizzazione, previa redazione, da parte dell'organo di collaudo, del verbale di cui all'art. 230 del DPR n. 207/2010.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento, dal rappresentante dell'amministrazione u-

SCHEMA DI CONTRATTO

suaria incaricato della gestione e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione di cui ai punti dell'articolo 16.

Articolo 26.

(Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori)

L'Appaltante può dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 135 del DLgs n. 163/2006 a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dal Direttore dei lavori su indicazione del Responsabile del procedimento, nel caso di grave inadempimento o di reiterato grave ritardo, nei modi e nei termini di cui all'art. 136 del DLgs 163/2006 .

Nei casi di risoluzione del contratto, di conseguente riappalto per il completamento dei lavori a carico dell'Appaltatore inadempiente ai sensi dell'art. 123, comma 3 del DPR n. 207/2010, oppure di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Appaltante è fatta all'Appaltatore da parte del Responsabile del procedimento nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione suddetta dovrà riportare la contestuale indicazione della data alla quale avranno luogo sia il collaudo dei lavori eseguiti, sia gli ulteriori seguenti adempimenti:

- nel caso di **risoluzione del contratto**, l'accertamento, da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso, concordandone, ove possibile, il prezzo, nonché la precisazione dei termini assegnati all'Appaltatore inadempiente per il totale sgombero del cantiere e di relativa presa di possesso da parte dell'Amministrazione, che dovrà disporre la indispensabile guardiania fino alla immissione di nuova impresa aggiudicataria dell'appalto di completamento;
- nel caso di **esecuzione d'ufficio**, l'accertamento, da parte del Direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, la redazione dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini dell'affidamento parziale o totale dei lavori di completamento al secondo classificato ai sensi dell'art. 10, comma 1-ter della Legge o tramite nuovo appalto, concordandone anche in questo caso, ove possibile, il prezzo, nonché la verbalizzazione di materiali, componenti, attrezzature fisse o mobili, impianti e opere provvisionali da sgomberare.

SCHEMA DI CONTRATTO

In relazione a quanto sopra:

- nel caso di **risoluzione del contratto**, ove alla data stabilita per la presa di possesso del cantiere da parte dell'Amministrazione il totale sgombero non risultasse effettuato, si procederà d'ufficio con trasporto di quanto non sgomberato a depositaria comunale a carico dell'Appaltatore inadempiente e alla successiva presa di possesso;
- nel caso di **esecuzione d'ufficio**, la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore inadempiente è rinviata a data successiva alla quale l'Amministrazione avrà proceduto alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento, parziale o totale, al secondo classificato o all'aggiudicatario di nuovo appalto; fino a tale immissione l'Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature lasciati a disposizione dell'Appaltante.

Sempre nel caso di **esecuzione d'ufficio**, all'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dell'aggiudicatario dei lavori di completamento, il Direttore dei lavori procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.

Gli eventuali materiali, macchinari e attrezzature che risultassero mancanti in occasione della redazione del nuovo stato di consistenza, comportano il riconoscimento del relativo costo a favore dell'Appaltatore subentrante con l'applicazione dei prezzi correnti al netto del ribasso d'asta, con maggiore costo a carico dell'Appaltatore inadempiente.

Ove nel riappalto non sia stata prevista la cessione, ma solo l'uso di macchinari e attrezzature da impiegare per l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore subentrante è tenuto ad assicurarne il buon uso e a mantenerli in condizioni di normale manutenzione, ai fini della consegna, su convocazione del Direttore dei lavori ogni qualvolta non se ne renda più necessario l'utilizzo, con verbali redatti in contraddittorio tra i due appaltatori, restando esonerata l'Amministrazione appaltante da eventuale contenzioso che dovesse tra gli stessi incorrere per eventuale cattivo uso di quanto preso in consegna.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara sin d'ora il proprio incondizionato consenso a quanto sopra specificato ove abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto e di esecuzione di ufficio dei lavori di cui al presente articolo, con conseguente riappalto dei lavori di completamento.

Articolo 27.

(Definizione del contenzioso)

SCHEMA DI CONTRATTO

Poiché il presente *schema di contratto* e gli atti di gara **non contengono espressa clausola compromissoria**, la competenza per la soluzione delle controversie **non risolte** dopo l'esperimento delle procedure sopra specificate, spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Articolo 28.

(Osservanza dei contratti collettivi)

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 del DPR 207/2010, relative all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, rispondendo in solido dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per quanto concerne il controllo del rispetto degli adempimenti sopra specificati si fa riferimento a quanto specificato al precedente **art. 9**, fermo restando che la mancata regolamentazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 29.

(Spese contrattuali - Oneri fiscali)

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

oooooooooooooooooooo